

Nella nota integrativa 2020 entra l'informativa sugli effetti del Covid

Giacomo Ramenghi - Partner Studio Gnudi e Associati

La redazione del bilancio dell'esercizio 2020 si presenta complessa. Per far fronte al periodo di crisi, sono state introdotte diverse disposizioni volte ad aiutare le imprese alle prese con la chiusura dei conti 2020. In questo contesto la nota integrativa assume un importante potere sostitutivo, dovendo informare su alcune mancate contabilizzazioni conseguenti alla legislazione emergenziale (si pensi alla sospensione degli ammortamenti, alle disposizioni in tema di svalutazione del capitale per perdite e alla deroga al going concern). Inoltre, in condizioni come quelle attuali, fornire un'informativa trasparente ai destinatari del bilancio diventa fondamentale anche in termini di responsabilità dell'organo amministrativo.

Per rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell'esercizio è necessario che lo **stato patrimoniale**, il **conto economico** e il **rendiconto finanziario** siano accompagnati da una puntuale **informativa**, contenuta appunto nella **nota integrativa** ex art. 2427 c.c., volta ad integrare i dati forniti con gli schemi di bilancio.

A fronte degli interventi normativi emergenziali volti a supportare il **bilancio 2020**, la nota integrativa deve fornire un'informativa supplementare per contribuire a rappresentare in modo completo la situazione della società per l'esercizio 2020, colpito dalla pandemia da Covid-19.

La deroga alla continuità

La valutazione della **continuità aziendale**, di cui all'art. 2423-*bis*, comma 1, n. 1, c.c., comporta che l'organo amministrativo effettui una valutazione prospettica, constatando la capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio (par. 22, OIC 11). Tale valutazione deve essere effettuata in fase di predisposizione della bozza di bilancio.

Con il decreto Rilancio (art. 38-*quater*, comma 2, D.L. n. 34/2020), il Legislatore è intervenuto introducendo una **deroga** al principio di continuità, sospendendone nella sostanza la valutazione (su opzione) per gli esercizi 2019 e 2020.

Leggi anche

- [Bilancio 2020: deroga alla continuità aziendale e principio di competenza per i ristori](#)
- [Redazione del bilancio e continuità aziendale: l'OIC chiarisce ambito e modalità di applicazione](#)
- [Deroga alla continuità aziendale ad ampio raggio](#)
- [Deroga sulla continuità aziendale per i bilanci 2020: le linee guida per il revisore](#)

In particolare, la norma specifica che "nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-*bis*, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle **risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23**

febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito”.

Le società che decideranno di avvalersi della deroga in parola dovranno fornire le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale nella **nota integrativa**, nelle **politiche contabili** di cui all'art. 2427, comma 1, n. 1), c.c.

In particolare, dovranno **descrivere le significative incertezze** in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, fornendo le informazioni relative ai **fattori di rischio**, alle **assunzioni effettuate** e alle **incertezze identificate**, nonché ai **piani aziendali futuri** per far fronte a tali rischi ed incertezze (Documento interpretativo OIC n. 8, par. 10)

Si ritiene opportuno ricordare, a proposito dei **piani aziendali futuri** da illustrare in nota integrativa, che, con specifico riferimento all'esercizio 2020, anche alla luce di quanto concluso dalla Fondazione OIC con la comunicazione del 4 maggio 2020 sull'**impairment test** ai tempi del Covid-19, la pandemia, quale fatto intervenuto durante l'esercizio, dovrà essere considerato quale evento rilevante per la stima della perdita durevole di valore delle immobilizzazioni, come previsto dall'OIC 9. Pertanto, la proiezione dei flussi futuri nella stima del valore d'uso dovrà avvenire valutando l'impatto della pandemia e le previsioni sulla sua evoluzione esistenti al 31 dicembre 2020.

Inoltre, nei casi in cui, nell'arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, nella nota integrativa andranno descritte tali circostanze e, per quanto possibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società (Documento interpretativo OIC n. 8, par. 10, ultimo periodo).

La sospensione degli ammortamenti

Il decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) ha previsto all'art. 60, commi da *7-bis* a *7-quinquies*, la possibilità di non imputare a conto economico, nel bilancio 2020, l'intera quota, ovvero una parte soltanto, degli ammortamenti annuali dei beni materiali e immateriali.

Leggi anche [Sospensione degli ammortamenti e rivalutazione dei beni d'impresa: cosa cambia nella nota integrativa](#)

Le società che decideranno di avvalersi di tale facoltà, in nota integrativa, dovranno rendere un'informativa specifica, a norma del comma *7-quater* dell'art. 60, in merito a:

- le **ragioni alla base della decisione assunta**, di applicare la deroga. Ovvero la volontà di avvalersi della norma emergenziale, al fine di fornire una rappresentazione economico patrimoniale più consona alla reale operatività del complesso economico, mitigando così l'effetto negativo causato dal Covid-19;
- l'**iscrizione e la consistenza della riserva indisponibile**. La stessa, infatti, può essere costituita mediante l'accantonamento di una quota dell'utile netto d'esercizio, oppure con riserve di utili o altre riserve disponibili già iscritte in bilancio negli esercizi precedenti oppure, in caso di incapienza, del rinvio a valere sugli utili netti degli esercizi successivi;
- l'**impatto della deroga** stessa sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

La bozza di Documento interpretativo OIC n. 9 richiede, inoltre, al paragrafo 10, che venga indicato su quali immobilizzazioni ed in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti.

Deroga in materia di riduzione del capitale per perdite

L'art. 6 del D.L. n. 23/2020 - decreto Liquidità, come modificato dal comma 266 dell'art. 1, della legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020), ha previsto la possibilità di disapplicare, in caso di perdite emerse nel corso dell'esercizio 2020, gli obblighi previsti dagli articoli 2446, 2447, 2482-*bis* e 2482-*ter*, c.c. per le perdite che superano di un terzo il capitale sociale, entro o oltre il minimo legale, congelandole fino al termine per l'approvazione del bilancio 2025.

Le società che decidano di avvalersi di tale possibilità dovranno **indicare tali perdite distintamente** rispetto a quelle eventualmente maturate nel corso dei precedenti esercizi, in **nota integrativa**, finché permangono in bilancio, specificandone l'origine nonché le movimentazioni intervenute nel corso dell'esercizio.

Rivalutazione dei beni di impresa

Le società che si avvalgono della rivalutazione prevista dall'art. 110 del D.L. n. 104/2020 con riferimento ai beni di impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e ancora presenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, devono annotare nella nota integrativa - in questo senso si esprime la bozza di documento interpretativo OIC n.7, par. 22 e 23 - la rivalutazione effettuata e le modalità adottate per rivalutare i beni ammortizzabili, oltre all'informativa prevista dai principi contabili di riferimento (OIC 16, 21, 24, 25, 28), che comprende:

- il **criterio adottato** per effettuare l'eventuale rivalutazione,
- la legge che l'ha determinata,
- l'**importo** della rivalutazione, al lordo e al netto degli ammortamenti,
- l'**effetto sul patrimonio netto** e lo stanziamento della riserva (indisponibile) generata accantonando il saldo attivo di rivalutazione ove non imputato a capitale.

Deroga ai criteri di valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante

L'art. 20-*quater*, legge n. 136/2018, la cui applicabilità è stata **estesa all'esercizio 2020** dal D.M. 17 luglio 2020, consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere invariato rispetto al bilancio dell'esercizio precedente il **valore dei titoli iscritti nell'attivo circolante**, evitandone quindi la svalutazione, da effettuarsi ordinariamente sulla base del valore di presumibile realizzo desumibile dall'andamento del mercato, fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia un carattere durevole.

Le società che decidono di avvalersi di tale possibilità, nella nota integrativa al bilancio 2020, dovranno fornire, ferma restando l'informativa specificamente richiesta dagli OIC 20 e 21, informazioni circa:

- le modalità con cui si sono avvalse della deroga, indicando i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga;
- la **differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio e il relativo valore desumibile dall'andamento del mercato** e le motivazioni per cui la perdita è stata ritenuta temporanea.